Messaggio

numero	data	Dipartimento
6996	5 novembre 2014	CONSIGLIO DI STATO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 22 marzo 2012 "Uno per tutti, tutti per uno - solidarietà nel finanziamento della scuola dell'obbligo e delle istituzioni sociosanitarie fondamentali per la popolazione ticinese"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

lo scrivente Consiglio ha attentamente esaminato gli obiettivi e le conseguenti proposte che contraddistinguono l'iniziativa citata a margine, tenuto conto anche dello scambio di corrispondenza intercorso con la Commissione speciale Costituzione e diritti politici, volto soprattutto a chiarire gli aspetti interpretativi del testo.

PREMESSA

Prima di addentrarci nelle valutazioni e considerazioni su portata ed effetti della medesima, è d'uopo far precedere un'importante premessa di ordine formale, che lo scrivente Consiglio ritiene di dover formulare all'attenzione di codesto Gran Consiglio e della Commissione chiamata a esaminare e preavvisarne il seguito procedurale.

Il testo che fa capo all'iniziativa elaborata propone in buona sostanza di introdurre nella vigente Costituzione, adottata nel 1998, un elenco di compiti corrispondenti a due ambiti specifici dell'attività dello Stato e al loro finanziamento: il settore scolastico e quello sociosanitario. Pur comprendendo le finalità perseguite dai promotori, si osserva che la proposta costituisce un *novum* problematico rispetto all'impostazione voluta e decisa dal costituente ticinese che, contrariamente alle costituzioni federale e di altri cantoni, segnatamente quelli germanofoni, ha rinunciato a definire ed elencare i compiti pubblici degli Enti pubblici riconosciuti dalla Carta fondamentale, limitandosi nell'art. 15 a codificare un principio generico e rinviando alla legislazione speciale di occuparsene.

Questa scelta, non è stata casuale. Semplicemente tiene conto di una discussione aperta e animata in seno alla Commissione speciale, incaricata dell'allestimento del progetto di nuova Costituzione, a quale concezione filosofica aderire; preferendo in modo consapevole, ragionato e responsabile, un'impostazione e uno stile rigoroso, essenziale e tecnico, e nei contenuti una «*costituzione relativamente aperta (di una limitata densità normativa e istituente sovente mandati piuttosto estesi al legislatore, attribuendogli sovente le responsabilità di scelte importanti)*». E ancora: «*occorre rilevare un'ulteriore scelta voluta dalla commissione, di non dedicare un capitolo specifico ai compiti statali, in considerazione della loro mutevolezza e dell'instabilità della ripartizione dei compiti fra Confederazione e cantoni*» (cfr. Introduzione al progetto di revisione totale della Costituzione ticinese pag. 4-7 - Edizione speciale RDAT).

1.0063

Quanto precede corrisponde del resto alle considerazioni espresse da Jean–Francois Aubert, in La Constitution, son contenu, son usage, Società svizzera dei giuristi, Rapporti e comunicazioni, 1/2 1991, pag 9 segg, 36 «*à des fins étrangères à sa vocation initiale et de mettre au bénéfice de sa solennité, pour des raisons parfois purement occasionelles, des règles mineures ou temporaires ou même de simples décisions qui ont leur place normale dans des formes subalternes*».

Riteniamo quindi utile riproporre queste annotazioni per un'opportuna valutazione preliminare su una questione formale, meritevole di attenzione.

NEL MERITO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Si rileva innanzi tutto che la Commissione speciale Costituzione e diritti politici, con lettera del 5 febbraio 2013, si è rivolta al Consiglio di Stato chiedendogli di approfondire, valutare e fornire utili indicazioni sull'impatto finanziario di un eventuale accoglimento dell'iniziativa popolare in questione. Il Consiglio di Stato ha risposto alla citata Commissione con lettera del 29 gennaio 2014, chiedendo a sua volta di verificare e chiarire con i firmatari dell'iniziativa alcuni aspetti interpretativi del testo, al fine di capire se la partecipazione finanziaria dei Comuni si limiti a quanto prescritto dall'art. 15 cpv. 4 (gettito dell'imposta cantonale nel Comune diviso il moltiplicatore d'imposta), oppure se debba essere considerato semplicemente un parametro da poter moltiplicare per un determinato coefficiente. Con lettera del 17 aprile 2014, la Commissione ha infine riformulato all'indirizzo del Consiglio di Stato la richiesta d'informazioni e di dati.

Alla luce di quanto precede, si evidenzia come l'iniziativa chieda in primo luogo che la partecipazione dei Comuni al sussidiamento dei settori citati al cpv. 3 proposto per l'art. 15 Cost./TI venga stabilita in base alla loro forza finanziaria.
A tale riguardo, si ritiene opportuno illustrare dapprima le attuali modalità di riparto degli oneri tra lo Stato e gli enti locali. In vari settori citati di competenza del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), infatti, vige già una ripartizione del fabbisogno a carico dell'ente pubblico tra Cantone e Comuni. Le chiavi e le regole di riparto sono però sovente diverse poiché si sono stratificate in più epoche e in situazioni contingenti differenti fra loro.

A titolo preliminare si osserva peraltro che il testo dell'iniziativa parla di finanziamento di strutture e prestazioni sociosanitarie, mentre in realtà la partecipazione di Cantone e Comuni avviene sotto forma di sussidiamento. Essi versano infatti dei contributi a parziale sostegno finanziario di attività svolte da parte di enti terzi.

Il <u>servizio medico nelle zone di montagna</u> è finanziato tramite un contributo cantonale. Le indennità previste dalla relativa legge sono conteggiate nella spesa globale cantonale relativa alle assicurazioni sociali e ripartite tra Cantone e Comuni ai sensi dei criteri LCAMal.

Nel <u>settore preospedaliero di soccorso e trasporto sanitario</u>, il fabbisogno dei servizi ambulanza è a carico dei Comuni, che li finanziano su base comprensoriale, mentre il Cantone eroga un contributo volto a calmierare il costo per abitante. La ripartizione del finanziamento varia dunque da comprensorio a comprensorio. Idealmente si mira al contributo unico, principio voluto dal Gran Consiglio che lo ha introdotto nell'ultima revisione della Legge ambulanze, ma le risorse sinora destinate al settore non bastano a raggiungere tale scopo.

I nidi dell'infanzia riconosciuti quali strutture di protezione sono finanziati dal Cantone, che chiede ai Comuni una partecipazione basata sul gettito, mentre i nidi dell'infanzia intesi per favorire la compatibilità tra responsabilità familiari e impegni professionali sono strutture che devono provvedere al proprio finanziamento, ricevono un contributo cantonale ma poi spetta loro cercare il sostegno dei Comuni in cui operano. Oltre ai nidi dell'infanzia con funzione di protezione, i Comuni già oggi contribuiscono a finanziare anche gli istituti di sociali per minorenni, assumendosi solidalmente sul gettito 1/3 del fabbisogno.

Nel settore delle strutture sociosanitarie per anziani vige un meccanismo misto, introdotto nel 2000 allorquando si diede seguito alla cosiddetta Iniziativa Donadini (inoltrata a fine anni Ottanta), che chiedeva di sgravare i Comuni dal finanziamento di 1/3 del fabbisogno dell'Ente Ospedaliero Cantonale (a sua volta creato all'inizio degli anni Ottanta dal Cantone per solidarietà verso i Comuni, allora proprietari di ospedali pubblici) e di alleggerire nel complesso i contributi sociosanitari a carico degli enti locali.

Per non modificare in modo drastico la ripartizione degli oneri di competenza comunale con la tolta del contributo ospedaliero, dovuto sul gettito, al contributo già in vigore a carico dei Comuni basato sull'interessenza (numero di giornate di cittadini del Comune nelle case per anziani) si affiancò un secondo contributo ripartito sul gettito.
Se per il settore delle case per anziani si ritenne appropriato mantenere parte del contributo comunale basato sull'interessenza (40% del fabbisogno), solamente affiancandovi un contributo basato sul gettito (40% del fabbisogno), fu per rendere consapevoli i Comuni dell'opportunità anche economica di favorire il mantenimento a domicilio.

Per i servizi di assistenza e cure a domicilio, dal 2000 il fabbisogno viene dapprima cantonalizzato e poi ripartito sui Comuni (80% del fabbisogno) in base al gettito. In precedenza, i Comuni finanziavano il compito su base consortile, con un contributo del Cantone basato sulla forza finanziaria.
Nel 2000 si era pertanto proceduto a una riorganizzazione della partecipazione cantonale e comunale al finanziamento del fabbisogno di tre settori sociosanitari (ospedali pubblici, strutture per anziani, servizi di assistenza e cura a domicilio) in modo mirato, concedendo uno sgravio suppergiù uniforme per tutti i Comuni (di fatto, in percentuale sul gettito), per ca. CHF 60 mio all'anno (cfr. tabella a pag. 72 del messaggio n. 6860 sul P2014). In questa reimpostazione dei meccanismi finanziari si era dunque riflettuto, come richiedeva l'Iniziativa parlamentare all'origine di queste modifiche, su quale compito far finanziare in modo preponderante dal Cantone e quale dai Comuni, adottando meccanismi specifici.

In ambito ospedaliero, come detto, dal 2000 i Comuni non partecipano più al finanziamento pubblico, mentre sino al 1999 assumevano 1/3 del fabbisogno, ripartito solidalmente in base al gettito. Tale modifica era stata richiesta poiché si riteneva che i Comuni avessero ormai ben poco da dire in ambito ospedaliero e al contempo si voleva finanziassero invece compiti (strutture per anziani e servizi di assistenza e cura a domicilio) per i quali la vicinanza degli enti locali al cittadino fosse di utilità nella gestione stessa dei servizi sociosanitari.
Inoltre, sin dalla sua istituzione il fabbisogno dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) è coperto dal Cantone senza chiedere una partecipazione agli enti locali (a parte per il CARL, il cui fabbisogno è computato nel settore degli invalidi).

Pure nel settore delle strutture e servizi per l'integrazione sociale e professionale degli invalidi, i Comuni oggi non partecipano direttamente alle spese. Si tenga però presente che parte del finanziamento giunge tramite le prestazioni complementari AI, a carico dei Comuni tramite il contributo generale alle assicurazioni sociali.

Va inoltre rilevato che gli enti locali sono pure chiamati a partecipare a oneri cantonali in due importanti settori DSS non citati nel cpv. 3 proposto. Nel settore delle assicurazioni sociali vige una ripartizione sul complesso degli oneri, basata essenzialmente sulla forza finanziaria, ma con limiti massimi e correttivi a favore dei Comuni con meno risorse. Per l'assistenza sociale, invece, i Comuni si assumono una quota, che è variata più volte nel tempo, delle spese relative ai propri cittadini.

Nel settore delle tossicomanie, anch'esso non compreso nel cpv. 3 proposto, dal 1988 non è invece più chiesto un contributo ai Comuni siccome da quell'anno il Cantone si assume non solo il fabbisogno dei servizi ambulatoriali, ma pure quello dei collocamenti residenziali, prima compresi negli oneri assistenziali.
Per contro, vi sono altri oneri sociosanitari minori non citati nell'elenco per i quali vi è già ora una partecipazione comunale, ad esempio per il servizio di medicina scolastica e il servizio medico dentario (ambedue i contributi sono basati sia sulla forza finanziaria sia sull'interessenza).

Per quanto concerne l'elenco dei servizi menzionati nel proposto art. 15 cpv. 3 Cost., al di là di aspetti di coerenza formale di un simile elenco per rapporto ai principi che hanno ispirato la carta costituzionale, ci si potrebbe peraltro chiedere se quanto indicato abbia carattere di esaustività. Un'elencazione puntuale potrebbe infatti significare che Cantone e Comuni non devono erogare e finanziare altri servizi scolastici e sociosanitari, aggiuntivi a quelli espressamente menzionati, abbandonando quindi talune prestazioni oggi offerte e precludendo in futuro, fatta salva una modifica costituzionale, l'assunzione di nuovi servizi.

Si rileva poi anche che vi sono altri settori, oltre a quelli scolastici e sociosanitari, dove i servizi vengono sussidiati da Cantone e Comuni. Si pensi ad esempio all'ambito dei trasporti pubblici. Per una valutazione complessiva dei rispettivi oneri anche questi settori andrebbero evidentemente considerati.
Con riferimento ai servizi scolastici citati nell'iniziativa, si osserva pure che il testo dell'iniziativa parla genericamente di scuola dell'obbligo, senza distinzione tra strutture pubbliche e private.

Nella tabella seguente per le voci descritte sopra di competenza DSS sono riportati gli importi 2013 a carico di Cantone e Comuni.

Consuntivo 2013 (in mio. fr.)	**Totale**	**Cantone**	**Comuni**
Indennità medici di montagna	0.00	0.21	(*v. nota 1*)
Servizi autoambulanze	11.32	2.63	8.69
Assistenza sociale (*v. nota 2*)	86.13	64.92	21.21
Protezione dei minorenni	11.70	7.80	3.90
Strutture per anziani e assistenza e cura a domicilio (*v. nota 3*)	183.23	36.65	146.59
Oneri ospedalieri (ospedalizzazioni nel e fuori Cantone, OSC esclusa)	325.79	325.79	-
OSC (parte LAMal, siccome il CARL è incluso nel settore invalidi)	29.18	29.18	-
Assicurazioni sociali	295.75	193.44	102.30
Integrazione professionale e sociale degli invalidi (minorenni e maggiorenni)	103.86	103.86	-

Centri e servizi per la tossicodipendenza	7.09	7.09	-
Medicina scolastica	0.30	0.16	0.14
Servizio dentario scolastico	2.76	0.91	1.85
Totale	**1'057.13**	**772.65**	**284.68**

Note:
1. Le indennità ai medici di montagna sono conteggiate nella spesa globale cantonale relativa alle assicurazioni sociali.
2. Nel 2013 la partecipazione comunale all'assistenza sociale ammontava al 25%.
3. Dal 2013 nel computo figurano pure le spese per gli aiuti diretti a domicilio, in precedenza a carico solo del Cantone.

Oltre alla pluralità dei meccanismi oggi in vigore bisogna tener presente la peculiarità di alcune spese sociosanitarie: ad esempio i servizi ambulanza, che si trovano a operare in zone del paese molto differenti per densità di popolazione con evidenti conseguenze sul costo per abitante, oppure l'assistenza sociale, che risulta essere più sollecitata nei contesti urbani.
È per questo motivo che in alcuni meccanismi vigenti sono stati introdotti dei massimali, si pensi alla parte di contributo comunale per le strutture per anziani basato sull'interessenza: ciò che eccede il massimale del singolo Comune viene ripartito fra i restanti Comuni.

Di per sé l'adozione di un sistema di sussidiamento unitario (sia esso quello proposto al cpv. 4 del nuovo testo proposto dall'iniziativa o un altro) in sostituzione dell'esposta varietà di meccanismi introdotti in contesti diversi per finanziare solidalmente oneri sociosanitari generati da dinamiche di spesa differenti tra loro sarebbe da salutare positivamente perché comporterebbe una evidente semplificazione del sistema.

Tuttavia, la varietà dei meccanismi di ripartizione esistenti, oltretutto applicati in ambiti sociosanitari che generano per loro natura una ripartizione di oneri differenziata sul territorio cantonale, fa sì che la loro sostituzione con il meccanismo unico proposto con l'iniziativa condurrebbe a forti ripercussioni sui contributi dovuti dai singoli Comuni, con il forte rischio di generare effetti non voluti, incidendo in modo sovente molto differenziato sui vari Comuni nei differenti settori.
In passato, infatti, ogni qual volta si è intervenuti nel modificare tali chiavi di riparto si è dovuto constatare la delicatezza di questi equilibri finanziari intercomunali. Si pensi, ad esempio, agli approfondimenti cui si è dovuto procedere in occasione del ribaltamento sul Cantone degli oneri ospedalieri comunali, che ha comportato la necessità di compensazioni differenziate in ambito di case per anziani e servizi di aiuto e cure a domicilio. Quale secondo, più recente esempio si può citare la ricerca di compensazioni globali tra oneri e ricavi di competenza del Cantone e dei Comuni effettuata nell'allestimento del P2014. La combinazione di più elementi distribuiti in modo non omogeneo sul territorio, infatti, pur corrispondendo nell'aggregato a livello cantonale agli intenti, ha sortito quale effetto non secondario una modifica degli equilibri finanziari tra i Comuni che ha subito causato reazioni politiche.

In ogni caso, il gettito cantonale del singolo Comune diviso per il moltiplicatore da solo (elemento ritenuto al proposto cpv. 4) non può essere elemento sufficiente a valutare la forza finanziaria e le reali possibilità economiche di quel Comune: se del caso bisognerà impostare e sviluppare uno strumento più articolato (pluridimensionale). Si veda, solo a mo' di esempio, l'indice pluridimensionale elaborato per il meccanismo perequativo alla base della Nuova ripartizione dei compiti (NPC), entrata in vigore a livello federale nel 2008 dopo più di un decennio di lavori tecnico-politici.

A conferma di queste indicazioni, si segnala che una prima verifica svolta facendo capo alle tabelle sui flussi Cantone-Comuni presentate dal DSS al Consiglio di Stato nel gennaio 2013 ha condotto esattamente ai risultati temuti: le variazioni tra Comuni risultano così marcate da far ritenere che una modifica di tal portata ed effetto avrebbe un impatto più che significativo sugli equilibri intercomunali, difficilmente prevedibile in tutti i suoi risvolti senza fare capo a verifiche concrete.
In questa prima analisi ci si è limitati ai compiti compresi nelle tabelle presentate allora (gennaio 2013, con dati di P2013), senza quindi tener presente altri settori citati nell'Iniziativa popolare in esame, quali gli ospedali (pubblici e privati) e le strutture e servizi per l'integrazione degli invalidi.
Nello specifico, si tratta dei contributi sociosanitari comunali per i seguenti ambiti: assicurazioni sociali, legge famiglie, strutture per anziani, servizi di assistenza e cura a domicilio, assistenza sociale, servizi ambulanze, servizio di medicina scolastica e servizio dentario scolastico (le indennità ai medici di montagna risultano già conteggiate nel contributo comunale per le assicurazioni sociali).

Rispetto ai meccanismi attuali, in una simulazione a somma zero (ossia senza aumentare o diminuire il totale degli oneri posti nel complesso a carico degli enti locali), infatti, il Comune di Lugano vedrebbe la sua fattura sociosanitaria aumentare di ca. CHF 13 mio (+24% rispetto ai meccanismi in vigore) e quello di Mendrisio di ca. CHF 6 mio (+10%), mentre quella degli altri centri urbani diminuirebbe di ca. CHF 3 mio a Bellinzona (-32%), di quasi CHF 3 mio a Locarno (-31%) e di CHF 1.6 mio a Chiasso (-23%).

Complessivamente, sempre a somma zero, il contributo salirebbe in soli 35 Comuni e scenderebbe negli altri 139 Comuni presenti nelle tabelle di gennaio 2013. Anche se la forza finanziaria relativa (gettito nel Comune rispetto al gettito pro capite nel Cantone) resta comunque un predittore del senso della variazione per il singolo Comune (miglioramento o peggioramento), la direzione e soprattutto l'entità della variazione non è chiaramente prevedibile.

Vi sono, infatti, anche grandi scostamenti rispetto alla ripartizione attuale: in 20 Comuni il contributo verrebbe più che dimezzato rispetto a oggi, mentre in 3 Comuni esso risulterebbe più che raddoppiato e in altri 8 crescerebbe di più del 30%.

Se si volesse effettuare una vera e propria stima dell'effetto della modifica proposta dall'iniziativa popolare al finanziamento comunale dei compiti sociosanitari, essa dovrebbe essere svolta comprendendo tutti gli oneri indicati nell'iniziativa (chiarendo dunque puntualmente quali compiti rientrano e quali non), sulla base di un preciso anno di riferimento uguale per tutti i dati finanziari e per quelli sulla popolazione.
Solo a quel momento i risultati assumerebbero valenza fattuale e non meramente indicativa.

Una tale simulazione andrebbe poi replicata su più anni di esercizio (ossia facendo capo volta per volta a dati riferiti ad anni diversi) allo scopo di verificare la consistenza dei risultati nel tempo o, come invece si teme, la loro variabilità in base all'anno scelto per il confronto.

Per quanto concerne il proposto cpv. 5, si osserva che, in tutti i settori di competenza DSS citati dall'iniziativa, già oggi il Cantone stabilisce gli standard qualitativi e quantitativi necessari al riconoscimento di strutture e servizi e persegue tramite le pianificazioni cantonali un'equilibrata distribuzione delle strutture e dei servizi sul territorio. La vigilanza sulla razionalità economica e sul rispetto delle condizioni di lavoro usuali avviene

nell'ambito della stipula dei contratti di prestazioni vigenti ormai in tutti gli ambiti sociosanitari.

Circa i maggiori costi cantonali di competenza del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) possiamo dire che il nuovo proposto cpv. 3 dell'art. 15 della Costituzione ticinese non implica direttamente nuove spese scolastiche o extrascolastiche a carico delle casse cantonali, a meno che il concetto di "partecipazione in base al principio della solidarietà" intenda modificare le attuali chiavi di riparto dei costi tra l'ente cantonale e gli enti comunali.

Già oggi Cantone e Comuni collaborano solidalmente per le spese scolastiche relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare, nel senso che le spese sono a carico dei Comuni e il Cantone eroga a essi un contributo per sezione. L'edilizia scolastica è a carico dei Comuni e fino al 2013 godeva di un minimo contributo cantonale ora soppresso.

Se nel settore delle scuole comunali i maggiori costi sono a carico dei Comuni, nell'altra parte della scuola dell'obbligo, la scuola media, oggi tutti i costi sono a carico del Cantone. Possiamo dire che nel complesso della scuola dell'obbligo sia oggi stato raggiunto un certo equilibrio relativamente alle competenze finanziarie.

Per quanto concerne i servizi extrascolastici, i costi sono a carico dei Comuni, fatti salvi i contributi erogati in base alla Legge per le famiglie 3 (…). In questo ambito va rilevato come la refezione nella scuola dell'infanzia non sia da considerare un servizio extrascolastico in senso stretto, ma una componente a tutti gli effetti dell'intervento pedagogico in questo ordine di scuola; essa è già sostenuta con il menzionato contributo cantonale per sezione ed è prevista una sua generalizzazione anche al 10% delle sezioni di scuola dell'infanzia che conoscono ancora il regime senza refezione.

I proposti cpv. capoversi 4 e 5 non comportano spese addizionali per il Cantone di competenza del DECS. In merito ai criteri di partecipazione dei Comuni, sempre per quanto attiene al DECS, va rilevato come l'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti preveda, al contrario, che sia il Cantone a versare ai Comuni un contributo forfettario per ogni sezione di scuola dell'infanzia con e senza refezione e di scuola elementare. Il contributo è calcolato considerando la forza finanziaria del singolo Comune ed è plafonato tramite il cpv. 2 dell'articolo citato, secondo cui l'onere a carico del Comune non può superare il 10% dell'imposta cantonale determinata per lo stesso Comune. (…)

Alla luce di quanto precede, nell'ambito di competenza del DECS, si può quindi affermare che non vi sarebbero cambiamenti per i singoli Comuni, siccome il sistema attuale non prevede partecipazioni comunali a spese cantonali, ma al contrario un contributo cantonale a costi comunali.

Per quanto riguarda infine la norma transitoria, la quale prevede che «*l'adeguamento delle leggi a seguito della modifica dell'art. 15 cpv. 3-4-5 della Costituzione dovrà rispettare il principio dell'equilibrio finanziario dello Stato ed entrare in vigore al più tardi al 1.1.2015*», si segnala che essa si presta a diverse interpretazioni. Se intesa nel senso di aumentare l'onere complessivo a carico dei Comuni ad esempio per il 2015 di circa CHF 112.2 mio, ovvero dell'importo corrispondente al disavanzo previsto nel preventivo del Cantone, la stessa avrebbe un impatto finanziario di notevole portata.

CONCLUSIONI

L'iniziativa pone questioni di ordine finanziario, producendo un impatto insostenibile in caso di accoglimento, e di ordine perequativo, in quanto va a toccare il delicato meccanismo dei flussi finanziari fra Cantone e comuni. In questo ambito lo complica ulteriormente, quando lo stesso andrebbe per contro semplificato sulla base di un lavoro di revisione dei flussi che il Consiglio di Stato, d'intesa con i Comuni, intende intraprendere a partire dal 2015. Il processo è attualmente in fase di perfezionamento e l'obiettivo è di mirare a rendere il sistema più trasparente e anche più efficace ed efficiente (si richiama, a tale proposito, lo Studio pubblicato da "Avenir Suisse", che critica, per certi versi, anche ingiustamente, il Ticino!).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli
Il Cancelliere, G. Gianella